

**Programma quadro d'insegnamento
per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori**

"cure infermieristiche"

con il titolo legalmente protetto

"infermiera dipl. SSS" "infermiere dipl. SSS"

Organi responsabili:

OdASanté – Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario,
Seilerstrasse 22, 3011 Berna

ASCFS - Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria,
c/o Medi; Zentrum für medizinische Bildung, Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Berna

Approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia il
24.09.2007

Aggiornato il 20.10.2016

09 NOV. 2016



Indice

1. Introduzione.....	3
1.1. Organi responsabili.....	3
1.2. Esame periodico del programma quadro d'insegnamento	3
1.3. Posizionamento	4
1.4. Titolo.....	4
2. Profilo professionale e competenze da raggiungere.....	5
2.1 Campo professionale e contesto	6
2.2 Vista d'insieme dei processi lavorativi	7
2.3 Processi lavorativi e competenze da acquisire.....	8
3. Ammissione al ciclo di formazione della Scuola Specializzata Superiore	12
3.1 Condizioni di ammissione.....	12
3.2 Procedura di ammissione	12
3.3 Riconoscimento di qualifiche già acquisite	12
4. Ciclo di formazione	13
4.1 Orientamento del ciclo di formazione	13
4.2 Durata del ciclo di formazione	13
4.3 Ambito di apprendimento Scuola.....	13
4.4 Ambito di apprendimento Training e Transfert (TT)	14
4.5 Ambito di apprendimento Pratica professionale (periodi di pratica)	14
4.5.1 Organizzazione dei periodi di pratica.....	14
4.5.2 Condizioni quadro per i periodi di pratica.....	15
4.6 Ripartizione delle ore di formazione in funzione degli ambiti di apprendimento.....	16
4.7 Coordinamento degli ambiti di apprendimento	16
4.8 Direttive dell'Unione europea	16
5. Procedura di qualifica conclusiva	17
5.1 Ammissione alla procedura di qualifica	17
5.2 Obiettivo della procedura di qualifica.....	17
5.3 Elementi della procedura di qualifica.....	17
5.4 Strumenti di valutazione	17
5.5 Diploma	17
5.6 Modalità in caso d'insuccesso	18
6. Entrata in vigore.....	18
7. Modifica del programma quadro d'insegnamento	20
Appendice 1: Repertorio delle fonti.....	21
Appendice 2: Glossario	22



1. Introduzione

Il presente programma quadro (PQ) d'insegnamento per il ciclo di formazione di infermiera dipl. SSS¹ / infermiere² dipl. SSS è direttiva vincolante per l'elaborazione di cicli di formazione a cura di partner impegnati nella formazione a livello sia scolastico che professionale.

Esso serve come base per ulteriori regolamentazioni e accordi, quali convenzioni nell'ambito della formazione tra i partner della formazione. Le responsabilità devono essere disciplinate in modo vincolante tra le aziende per lo svolgimento della pratica e gli operatori della formazione.

Postulati essenziali del programma quadro sono la collaborazione tra i partner della formazione e lo sviluppo costante della qualità.

Per operatori della formazione si intendono tutte le organizzazioni che offrono cicli di formazione SSS, che si tratti di scuole pubbliche o private oppure di organizzazioni con le necessarie risorse di personale e adeguate strutture logistiche per lo svolgimento dei corsi.

Gli operatori della formazione hanno la responsabilità globale del conseguimento degli obiettivi in tutte le parti della formazione. Il raggiungimento degli obiettivi del periodo di pratica è di competenza delle aziende per lo svolgimento della pratica.³

La formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS è disciplinata in direttive europee⁴ che ne definiscono le parti teoriche e pratiche e il relativo coordinamento. Queste direttive devono essere prese in considerazione nell'attuazione del PQ.⁵

1.1. Organi responsabili

L'Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario OdASanté e l'Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria (ASCFS) assumono congiuntamente la responsabilità del presente PQ.

1.2. Esame periodico del programma quadro d'insegnamento

L'aggiornamento periodico del PQ è compito comune degli organi responsabili. Questi ultimi creeranno un gruppo di lavoro per l'aggiornamento del PQ.

¹ Scuola Specializzata Superiore

² Modifica del 20.10.2016

³ Modifica del 20.10.2016

⁴ Cfr. Direttiva 2013/55/UE

⁵ Cfr. art. 23 cpv. 2 OFPr; art. 7 cpv. 3 OERic-SSS

1.3. Posizionamento

Come illustrato nella Figura 1, il ciclo di formazione per il titolo di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS della Scuola Specializzata Superiore (SSS) si basa su un titolo di studio di livello secondario II (Attestato federale di capacità, certificato di scuola specializzata, maturità).

La formazione seguita con successo e sancita con il titolo di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS consente di seguire una specializzazione ulteriore nel campo delle cure (p. es. corsi e studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, esami federali, scuole universitarie professionali).




Figura 1: Il sistema di formazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)⁷

1.4. Titolo

Il titolo ottenuto al termine del ciclo di formazione secondo il presente PQ è:

- dipl. Pflegefachfrau HF / dipl. Pflegefachmann HF
- Infirmière diplômée ES / Infirmier diplômé ES
- Infermiera dipl. SSS / Infermiere dipl. SSS

La traduzione inglese del titolo è:⁸

- Registered Nurse, Advanced Federal Diploma of Higher Education

⁶ Cfr. art. 26 cpv. 2 LFPr

⁷ Modifica del 20.10.2016

⁸ Modifica del 20.10.2016

2. Profilo professionale e competenze da raggiungere

Il profilo professionale, elemento centrale del PQ⁹, consiste in un campo professionale e in un contesto, in processi lavorativi e in competenze professionali chiave (vedi Figura 2). Qui di seguito vengono approfonditi i concetti enunciati.




Figura 2: Struttura del profilo professionale

Campo professionale e contesto

Il PQ descrive i compiti professionali centrali, la loro collocazione nel contesto professionale e gli attori coinvolti.

Processi lavorativi

I processi lavorativi sono dedotti dal campo professionale e dal contesto. Essi descrivono come sono eseguiti e gestiti i compiti professionali chiave.

Competenze

Le competenze sono dedotte dai processi lavorativi e descrivono le conoscenze e le capacità di cui deve disporre un professionista per poter adempiere ai compiti professionali chiave (vale a dire ai processi lavorativi).

La definizione di «competenze» riportata qui di seguito si basa sulla terminologia del processo di Copenaghen: le competenze indicano la capacità di rendere operative determinate conoscenze e abilità in situazioni di lavoro abituali o nuove. Sono costituite dal sapere, dal sapere fare e dal sapere essere. Sono definite da un approccio orientato ai risultati, da autonomia, spirito di iniziativa, senso di responsabilità, dal contesto sociale, dai mezzi usati e dai requisiti che l'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS è chiamata/o a soddisfare.

⁹Cfr. art. 7 cpv. 1 OERic-SSS

Le competenze si suddividono in:

- competenze cognitive: applicazione di teorie/concetti e conoscenze implicite (tacit knowledge) acquisite dall'esperienza
- competenze funzionali: capacità e conoscenze necessarie per esercitare un'attività concreta
- competenze personali: comportamento in situazioni di lavoro
- competenze etiche: valori personali e sociali.

Tale concetto di competenza fornisce un quadro per i modelli di competenza scelti dagli operatori della formazione. Si rinuncia a una definizione più precisa del concetto per permettere agli operatori della formazione di definire i propri modelli di competenza in funzione delle condizioni regionali.

2.1 Campo professionale e contesto

Le attività dell'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS comprendono un ampio spettro di compiti nell'ambito delle prestazioni sanitarie, ossia:¹⁰

- cura e assistenza di ammalati fisici e psichici o di persone disabili in tutte le fasi della vita e provenienti da diversi ambiti socioculturali
- prevenzione delle malattie e promozione della salute
- collaborazione allo sviluppo di strategie politiche per la promozione a lungo termine della salute della popolazione
- ecc.

Le attività possono essere suddivise nel modo seguente secondo il continuum delle cure infermieristiche:¹¹

- mantenimento e promozione della salute, prevenzione
- malattie acute
- convalescenza e riabilitazione
- cure di lunga durata
- cure palliative

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si assume la responsabilità professionale dell'intero processo delle cure e dell'esecuzione dei compiti organizzativi e atti medicotecnici delegati che è chiamata/o a svolgere. Lavora in modo efficiente, analitico, sistematico¹² e riflessivo, basandosi sull'evidenza. Facendo leva su principi etici e giuridici, l'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS tiene conto dello stato di salute, delle esigenze, delle risorse, dell'età, del sesso, della biografia, dello stile di vita e dell'ambiente sociale dei pazienti, nonché del loro contesto culturale, economico e sociale.

Stabilisce una comunicazione professionale e relazioni professionali adeguate con i pazienti e i loro familiari. Comunica e collabora a livello intra e interprofessionale.

¹⁰ Cfr. International Council of Nurses (ICN)

¹¹ Cfr. Spichiger, E. e altri (2006)

¹² L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS utilizza delle classificazioni di referenza, quali NursingData o altre classificazioni; cfr. NURSING data (2006).

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si aggiorna costantemente e assume funzioni di formazione e d'istruzione.

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS contribuisce allo svolgimento efficiente dei processi logistici e amministrativi; pianifica, organizza, coordina, delega e sorveglia i compiti infermieristici, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità a livello di gestione del personale.

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS lavora in diversi istituti¹³ e servizi del settore sociosanitario e sociale nonché presso il domicilio dei pazienti.

2.2 Vista d'insieme dei processi lavorativi

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS opera in un campo professionale che pone esigenze sempre più complesse per via dei cambiamenti a livello sociale e di condizioni quadro mutevoli. I processi lavorativi riportati nel presente PQ sono caratterizzati dunque dai seguenti fattori:

- complessità: il processo di cura è subordinato a un numero molteplice di variabili impreviste e mutevoli;
- opacità: i professionisti sono chiamati a gestire le informazioni in modo chiaro, dato che le molteplici variabili in gioco non sono a priori identificabili e rappresentano pericoli potenziali;
- interdipendenza: le molteplici variabili interdipendenti richiedono un'analisi efficiente, una collaborazione intra e interprofessionale ed una comunicazione differenziata;
- dinamica: i cambiamenti rapidi delle situazioni impongono requisiti organizzativi elevati.

Si distinguono dieci processi lavorativi, che vengono riassunti in quattro processi principali:

Processo di cura

1. Raccolta dei dati e anamnesi
2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure
3. Intervento infermieristico
4. Risultati delle cure infermieristiche e documentazione

Processo di comunicazione

5. Comunicazione e gestione delle relazioni
6. Comunicazione intra e interprofessionale

Management delle conoscenze

7. Formazione continua
8. Funzione d'insegnamento e di formazione

Processo organizzativo

9. Organizzazione e gestione
10. Logistica e amministrazione

¹³ Gli istituti ricevono mandati di prestazioni, che sono regolamentati nelle pianificazioni ospedaliere cantonali conformemente all'articolo 39 LAMal oppure in altre pianificazioni concernenti il settore sociosanitario (p. es. per le cure extraospedaliere, le case per anziani ecc.); cfr. LAMal.

2.3 Processi lavorativi e competenze da acquisire

I processi lavorativi e le competenze da acquisire vengono descritti qui di seguito. Le competenze specifiche ai processi lavorativi sono enumerate sotto.

Processo di cura

1. Raccolta dei dati e anamnesi

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS effettua l'assessment e, se necessario, il ri-assessment della situazione: a tal fine, rileva e valuta lo stato dei pazienti a livello fisico, cognitivo, psichico e sociale, tenendo conto della loro biografia, dell'anamnesi e del vissuto della loro malattia. Valuta inoltre le esigenze e risorse dei pazienti nonché la necessità di cure.

- 1.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS effettua la valutazione clinica e adotta le decisioni di sua competenza. Configura le cure in modo tale che venga tenuto conto dei valori, dei diritti e degli interessi dei pazienti.*
- 1.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS riconosce le situazioni di crisi e quelle di rischio (per sé o per gli altri), le valuta e adotta i provvedimenti del caso.*

2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS individua e valuta i problemi di salute attuali o potenziali dei pazienti, nonché le loro risorse. Formula le diagnosi infermieristiche, definisce gli obiettivi da raggiungere in accordo con i pazienti e/o con i loro familiari e pianifica le cure.

- 2.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS formula le diagnosi infermieristiche e pianifica misure specifiche appropriate alla situazione per affrontare in maniera efficiente i problemi di salute dei pazienti, i conflitti e le situazioni di crisi. A questo scopo, fa riferimento a modelli, metodi e concetti adeguati.*
- 2.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS definisce insieme ai pazienti le risorse che concorrono alla profilassi e al superamento di problemi e che possono contribuire alle cure.*

3. Intervento infermieristico

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS organizza, esegue e controlla gli interventi di cura in base a conoscenze scientifiche e servendosi di criteri basati sull'evidenza.

- 3.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS aiuta i pazienti a raggiungere e mantenere la migliore qualità di vita possibile. Li incoraggia a ritrovare la propria autonomia e indipendenza. Crea le condizioni atte a consentire il coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali.*
- 3.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS sceglie, nel quadro della responsabilità assegnatele/gli, i metodi, le misure e le tecniche adeguate. Li applica in modo corretto e svolge il proprio lavoro con professionalità.*
- 3.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS organizza e promuove misure di prevenzione e di promozione della propria salute, chiedendo, se necessario, assistenza a tal fine.*

- 3.4 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS prende parte a programmi per l'inserimento o il reinserimento di persone a rischio o ammalate. Realizza questi programmi in maniera autonoma o nel quadro della collaborazione intra e interprofessionale.*
- 3.5 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS fa fronte anche a situazioni impreviste e in rapido mutamento. Collabora efficientemente in seno all'équipe intra e interprofessionale in situazioni critiche e complesse.*

4. Risultati delle cure infermieristiche e documentazione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS verifica l'efficacia delle cure sulla base dei risultati (misurabili) e mirando alla garanzia della qualità. Porta a termine i processi di cura, gestisce le dimissioni e i trasferimenti. Documenta gli aspetti significativi del processo di cura.

- 4.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS valuta sistematicamente l'efficienza e i risultati degli interventi di cura.*
- 4.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS analizza sistematicamente le situazioni di cura in base a concetti, teorie e modelli. Riporta in altre situazioni di lavoro e di cura le conoscenze acquisite.*
- 4.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS rispetta e riflette principi etici così come norme legali e professionali. Affronta i dilemmi etici e prende posizione.*
- 4.4 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS adotta metodi e standard per il rilevamento delle prestazioni e per la garanzia di qualità e valuta i risultati (misurabili). Partecipa allo sviluppo di metodi e di standard per il rilevamento delle prestazioni e per la garanzia di qualità.*
- 4.5 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si procura risultati di ricerca e li utilizza nel proprio lavoro quotidiano.*
- 4.6 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS gestisce il dossier di cura dei pazienti assicurandosi che le informazioni siano esaustive, corrette e comprensibili per l'insieme dell'équipe intraprofessionale.*

Processo di comunicazione

5. Comunicazione e gestione delle relazioni

Scegliendo i mezzi di comunicazione idonei, l'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS stabilisce e mantiene con i pazienti e i loro familiari un rapporto di fiducia ed empatia.

- 5.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS organizza la comunicazione e le relazioni in modo che siano adeguate alla situazione, che rispondano ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari, che favoriscano il benessere generale e, se necessario, attenuino i timori e altri fenomeni di stress psichico.*
- 5.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS sviluppa programmi di formazione sulla salute e adatti ai destinatari (individui, famiglie, gruppi). Procedo in modo autonomo o in collaborazione intra e/o interprofessionale.*
- 5.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS s'impegna per la migliore protezione possibile della sfera privata e della personalità dei pazienti durante tutto il periodo di assistenza.*

6. Comunicazione intra e interprofessionale

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assicura il flusso delle informazioni in seno all'équipe intraprofessionale.

- 6.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS informa con precisione, tempestivamente e adeguatamente l'équipe intra e interprofessionale in merito alla situazione e agli sviluppi dello stato di salute dei pazienti.*
- 6.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si procura informazioni mirate. Sceglie mezzi e canali appropriati per l'informazione, impiegandoli in modo adeguato ed efficiente.*

Management delle conoscenze

7. Formazione continua

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS continua a formarsi costantemente.

- 7.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS percepisce la situazione professionale come un'opportunità di formazione e di apprendimento e si confronta con i risultati della ricerca.*
- 7.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS valuta la qualità del proprio lavoro e utilizza le sue esperienze personali con l'intento di formulare giudizi critici e costruttivi, nonché per lavorare in modo autonomo.*

8. Funzione d'insegnamento e di formazione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assume delle funzioni d'insegnamento e d'inquadramento.

- 8.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS sostiene le studentesse e gli studenti durante il loro periodo di pratica. Istruisce studentesse e studenti dei diversi cicli di formazione e promuove i loro processi di apprendimento.*

Processo organizzativo

9. Organizzazione e gestione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assume la gestione specialistica nell'ambito delle cure. Svolge compiti di pedagogia professionale e collabora efficacemente con l'équipe intra e interprofessionale.

- 9.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS contribuisce in modo attivo e costruttivo alla collaborazione intra e interprofessionale.*
- 9.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS coordina le risorse esistenti e le utilizza in modo adeguato ed efficiente.*
- 9.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS analizza i processi organizzativi dell'istituto presso cui opera o della propria unità organizzativa, e partecipa alla loro strutturazione.*
- 9.4 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assume mansioni di coordinamento professionale, di delega, d'istruzione e di sorveglianza nell'équipe intraprofessionale.*

10. Logistica e amministrazione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS imposta, in maniera autonoma o in collaborazione con le persone e i servizi incaricati, le condizioni quadro strutturali utili per le cure. Nel quadro della propria attività, contribuisce allo svolgimento efficiente dei processi amministrativi.

- 10.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si assicura che le attrezzature e il materiale a disposizione siano utilizzati a regola d'arte, basandosi a tal fine su criteri economici ed ecologici.*
- 10.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS configura l'ambiente in cui opera in modo da tenere conto dello stato di salute e del benessere dei pazienti e da favorire gli interventi terapeutici.*
- 10.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS esegue i compiti di cura assegnatele/gli tenendo conto dei processi lavorativi intra e interprofessionali specifici, nonché dei processi amministrativi prescritti dall'istituto in cui opera o dall'unità organizzativa alla quale appartiene. Promuove inoltre l'efficienza di questi processi lavorativi.*

3. Ammissione al ciclo di formazione della Scuola Specializzata Superiore

3.1 Condizioni di ammissione

Le candidate e i candidati sono ammessi al ciclo di formazione se:¹⁴

- possiedono un titolo di formazione di livello secondario II riconosciuto in Svizzera o un altro titolo equivalente;
- hanno superato il test attitudinale.

3.2 Procedura di ammissione

La procedura di ammissione si applica a tutte le candidate e a tutti i candidati. Gli operatori della formazione sono responsabili della procedura di ammissione e la disciplinano.¹⁵

3.3 Riconoscimento di qualifiche già acquisite

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite¹⁶ spetta agli operatori della formazione competenti.¹⁷

¹⁴ Cfr. art. 26 cpv. 2 LFPr; art. 13 OERic-SSS

¹⁵ Cfr. art. 13 OERic-SSS

¹⁶ Cfr. art. 4 cpv. 2 OFPr

¹⁷ Modifica del 20.10.2016

4. Ciclo di formazione

4.1 Orientamento del ciclo di formazione

Il ciclo di formazione è orientato alla pratica.¹⁸

Il ciclo di formazione garantisce che le persone in formazione acquisiscano le competenze che permetteranno loro di lavorare in modo autonomo in tutti i campi professionali delle cure infermieristiche.

La scelta dei contenuti della formazione e dei periodi di pratica permette un certo approfondimento in campi professionali specifici delle cure infermieristiche. L'ampio orientamento della formazione prende in considerazione le direttive europee specifiche alla formazione nelle cure infermieristiche.¹⁹

La formazione può anche essere proposta durante l'impiego. In questo caso si esige almeno un'attività professionale al 50% nel campo delle cure infermieristiche. L'attività professionale deve essere organizzata in maniera che le condizioni richieste al capitolo 4.5 del PQ relative all'ambito di apprendimento Pratica professionale possano essere adempiute.

4.2 Durata del ciclo di formazione

Il ciclo di formazione comprende un minimo di 5400 ore di formazione e dura tre anni, se è seguito a tempo pieno e senza interruzione.

Nel caso di ciclo di formazione in corso d'impiego l'attività professionale deve essere organizzata conformemente all'OERic-SSS.²⁰

I cicli di formazione seguiti durante l'impiego sono prolungati in funzione del tasso d'occupazione. In generale non si estendono oltre i quattro anni se sono seguiti a tempo pieno e senza interruzione.

Il ciclo di formazione è composto da tre ambiti di apprendimento descritti in modo più dettagliato nei capitoli 4.3, 4.4 e 4.5.

4.3 Ambito di apprendimento Scuola

La responsabilità dell'ambito di apprendimento Scuola appartiene agli operatori della formazione.

L'ambito di apprendimento Scuola consente di acquisire conoscenze professionali inerenti al campo delle scienze infermieristiche e delle scienze fondamentali di riferimento. Le studentesse e gli studenti acquisiscono in questo contesto conoscenze, attitudini e capacità grazie ai contenuti di formazione strutturati (moduli). L'ambito di apprendimento Scuola offre la possibilità di trattare teorie, concetti e modelli in modo sistematico e con un certo distacco dal campo professionale.

Lo studio personale e la formazione a distanza comprendono al minimo il 10% e al massimo il 20% della totalità delle ore di formazione nell'ambito di apprendimento Scuola.

La formazione teorica comprende al massimo un terzo della totalità delle ore di formazione nell'ambito di apprendimento Scuola.

¹⁸ Cfr. art. 2 OERic-SSS

¹⁹ Cfr. Direttiva 2013/55/UE

²⁰ Cfr. art.4, cpv. 3 OERic-SSS

Le esigenze poste al corpo docente nell'ambito di apprendimento Scuola sono regolamentate nell'articolo 12 OEric-SSS.

4.4 Ambito di apprendimento Training e Transfert (TT)

In un contesto di apprendimento e/o di luoghi di esercizio confacenti allo scopo, l'ambito di apprendimento Training e Transfert permette:

- di esercitare in modo mirato le capacità e le attitudini, nonché le competenze professionali;
- di esercitare la competenza di argomentazione clinica;
- di apprendere grazie alla riflessione e alla sistematizzazione sulla base di esperienze pratiche;
- di apprendere il transfert dalla teoria alla pratica, nonché dalla pratica alla teoria.

La formazione TT è gestita sotto la comune responsabilità degli operatori della formazione e delle aziende per lo svolgimento della pratica.

I requisiti che devono soddisfare i formatori sono definiti nell'articolo 45 LFPr.

4.5 Ambito di apprendimento Pratica professionale (periodi di pratica)

I periodi di pratica sono periodi di formazione durante i quali le studentesse e gli studenti sono impegnati nella pratica professionale in istituzioni del settore sociosanitario. I periodi di pratica si svolgono durante il ciclo di formazione SSS.

L'organizzazione e la scelta dei periodi di pratica permettono d'acquisire competenze infermieristiche a largo spettro delle cure sanitarie. I periodi di pratica riguardano i contenuti prescritti dagli operatori della formazione. Il periodo di pratica consente un apprendimento basato su un'esperienza riflessiva.²¹ Inoltre i periodi di pratica promuovono la socializzazione nel campo professionale e lo sviluppo della persona in formazione.

4.5.1 Organizzazione dei periodi di pratica

Le condizioni seguenti devono essere adempiute:

- la durata della formazione pratica è di 72 settimane in totale in caso di formazione a tempo pieno di 5400 ore di studio. La durata del singolo periodo di pratica è di 16 settimane al minimo e di 24 settimane al massimo.
- È possibile interrompere un periodo di pratica con delle parti di formazione scolastica. Gli operatori della formazione e le aziende per lo svolgimento della pratica decidono e regolamentano insieme la durata esatta di un periodo di pratica per l'intero ciclo di formazione (ossia, la durata dei periodi di pratica non è definita individualmente).
- Per garantire che il ciclo di formazione abbia un orientamento il più ampio possibile, deve essere coperto il campo professionale delle cure (conformemente al cap. 2 PQ) e in particolare i quattro processi lavorativi: processo di cura, processo di comunicazione, management delle conoscenze e processo organizzativo.
- È possibile approfondire un contesto specifico del campo professionale, fermo restando che al massimo due terzi di una formazione pratica possono essere svolti in contesti identici o simili. Gli approfondimenti sono possibili in:

²¹ Rauner, F. (2004)

- cura e assistenza di persone affette da malattie croniche
 - cura e assistenza di bambini, di adolescenti, di famiglie e di donne
 - cura e assistenza di persone affette da disturbi psichici
 - cura e assistenza di persone in riabilitazione
 - cura e assistenza di persone affette da malattie somatiche
 - cura e assistenza a domicilio²²
- Durante la formazione pratica, le esperienze professionali devono essere svolte nell'insieme dello spettro del continuum delle cure. Allo stesso modo, le esperienze professionali devono essere acquisite con pazienti in diverse²³ fasi della vita.

È raccomandato cambiare una volta azienda per lo svolgimento della pratica durante la formazione.

L'operatore della formazione conferma in uno specifico attestato i periodi di pratica svolti.²⁴

4.5.2 Condizioni quadro per i periodi di pratica

Le aziende per lo svolgimento della pratica sono responsabili della formazione nella pratica.²⁵

Esse dispongono di un concetto di formazione pratica per le persone in formazione. Gli obiettivi per la formazione pratica vengono elaborati insieme dall'azienda per lo svolgimento della pratica e dall'operatore della formazione. La pianificazione della destinazione dei praticanti, l'infrastruttura esistente e l'inquadramento della formazione dell'azienda per lo svolgimento della pratica sono pensati in modo da permettere alle studentesse e agli studenti di raggiungere gli obiettivi previsti per il ciclo di formazione.

Un'azienda per lo svolgimento della pratica può mettere a disposizione un posto di pratica per ogni 150% dei posti che, nell'unità organizzativa corrispondente, sono occupati da infermiere e infermieri dipl. SSS (o da personale con formazione equivalente nel campo professionale delle cure), il cui l'impiego nell'azienda per lo svolgimento della pratica è come minimo del 60%.

Le infermiere e gli infermieri che seguono e formano le studentesse e gli studenti dispongono di una formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS o di una formazione giudicata equivalente nel campo professionale delle cure, di un'esperienza professionale nello stesso campo professionale e di una qualifica in pedagogia professionale equivalente a 100 ore di formazione.²⁶

Le infermiere e gli infermieri che assumono la responsabilità della formazione nell'azienda per lo svolgimento della pratica possiedono una formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS SSS o una formazione giudicata equivalente nel campo professionale delle cure, un'esperienza professionale di almeno due anni e di una qualifica pedagogica professionale equivalente a 600 ore di formazione.

²² Modifica del 20.10.2016

²³ Modifica del 20.10.2016

²⁴ Modifica del 20.10.2016

²⁵ Cfr. art. 10 OERic-SSS

²⁶ Contenuti come da elenco di cui all'art. 48 OFPr

4.6 Ripartizione delle ore di formazione in funzione degli ambiti di apprendimento

- Ambito di apprendimento Scuola: 50% del ciclo di formazione, di cui il 10% della formazione per il TT.
- Ambito di apprendimento Pratica professionale: 50% del ciclo di formazione, di cui il 10% della formazione per il TT.

Le competenze non sono specificatamente legate a solo uno dei tre ambiti di apprendimento, ma risultano dall'unione dei tre.

4.7 Coordinamento degli ambiti di apprendimento

La formazione Scuola e il Training e Transfert preparano le studentesse e gli studenti in modo mirato alla pratica professionale (periodo di pratica). L'operatore della formazione è responsabile del coordinamento dei tre ambiti di apprendimento e della coerenza delle strategie formative.

Il coordinamento dei tre ambiti di apprendimento è regolamentato nel programma d'insegnamento. La collaborazione fra i tre ambiti di apprendimento è regolamentata contrattualmente.

Le esigenze seguenti devono essere adempiute in materia di coordinamento:

- gli aspetti essenziali delle cure, come il continuum delle cure, sono compresi nel programma d'insegnamento;
- la coerenza delle strategie formative della scuola, della pratica professionale e del TT è garantita;
- la ripartizione degli incarichi fra gli ambiti di apprendimento è regolamentata;
- lo strumento di coordinamento è trasparente per i tre ambiti di apprendimento.

4.8 Direttive dell'Unione europea

Lo sviluppo delle competenze (cfr. cap. 2) si basa sul programma di studio secondo la direttiva 2013/55/UE²⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio.

²⁷ Modifica del 20.10.2016

5. Procedura di qualifica conclusiva

5.1 Ammissione alla procedura di qualifica

Le studentesse e gli studenti devono avere acquisito il livello di competenza del primo e del secondo anno di formazione: questo include la verifica degli obiettivi del periodo di pratica. Il regolamento di ammissione agli elementi b) e c) (vedi sotto) dell'esame include anche l'acquisizione delle competenze dell'ultimo anno di formazione.

Altre condizioni di ammissione alla procedura di qualifica conclusiva saranno fissate dagli operatori della formazione nel regolamento di promozione²⁸.

5.2 Obiettivo della procedura di qualifica

Nel quadro della procedura di qualifica, le studentesse e gli studenti dimostrano di avere acquisito le competenze contenute nel profilo professionale (cfr. cap. 2.3).

5.3 Elementi della procedura di qualifica

La procedura di qualifica comprende i seguenti elementi d'esame:

- a) **lavoro di diploma o progetto orientato alla pratica**, effettuato durante l'ultimo anno di formazione nell'ambito di apprendimento Scuola;
- b) **qualifica del periodo di pratica**: la valutazione conclusiva è effettuata dall'azienda per lo svolgimento della pratica durante la seconda metà dell'ultimo periodo di pratica;
- c) **colloquio d'esame di almeno 30 minuti**: condotto dall'operatore della formazione, il colloquio d'esame ha luogo nelle ultime 12 settimane dell'ultimo anno di formazione. Le aziende per lo svolgimento della pratica vi partecipano tramite un esperto neutrale, che esprime il proprio parere sulla valutazione. Il colloquio d'esame si basa su un esempio di caso pratico e serve alla verifica delle conoscenze teoriche a esso legate e alla verifica della capacità di argomentazione dello studente.

5.4 Strumenti di valutazione

L'operatore della formazione utilizza per le valutazioni degli strumenti adatti alla verifica delle competenze professionali.

La griglia di valutazione impiegata è la seguente:

A: ottimo, **B**: molto buono, **C**: buono, **D**: soddisfacente, **E**: sufficiente, **F**: insufficiente

5.5 Diploma

Il diploma di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS viene rilasciato quando la studentessa / lo studente ha superato ciascuna delle tre parti dell'esame.

²⁸ Cfr. art. 8 OERic-SSS

5.6 Modalità in caso d'insuccesso

Se non supera la procedura di qualifica, la studentessa / lo studente ha la possibilità di rimediare a seconda della parte non superata: può migliorare una volta il lavoro di diploma o il progetto, o ripetere una volta la qualifica del periodo di pratica e/o il colloquio d'esame.

La qualifica del periodo di pratica può essere ripetuta non prima di sei mesi dal precedente periodo di pratica.

Se non supera per la seconda volta uno degli elementi della procedura di qualifica, quest'ultima è definitivamente non superata.

6. Entrata in vigore

Il piano quadro per infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Emanato dall'Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario e dalla Conferenza svizzera delle formazioni in cure infermieristiche di livello terziario CSFI.

Berna, il 4 settembre 2007

Organizzazione mantello del mondo
del lavoro per il settore sanitario


Il Presidente



Bernhard Wegmüller

Conferenza svizzera delle formazioni
in cure infermieristiche di livello
terziario CSFI

La Presidente



Ursula Müller

Il presente programma quadro d'insegnamento è approvato.

Berna, il

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
La Direttrice

Ursula Renold

Aggiornamento del 24.01.2011 emanato dall'Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario e dall'Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria (ASCFS).

Organizzazione mantello del mondo
del lavoro per il settore sanitario

Associazione svizzera dei centri di
formazione sociosanitaria

Il Presidente

Il Presidente

Dr. Bernhard Wegmüller

Dr. Christian Schär

Il presente programma quadro d'insegnamento è approvato.

Berna, il

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

La Direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold


7. Modifica del programma quadro d'insegnamento

Modifica del programma quadro d'insegnamento del 14 febbraio 2011 per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori «cure infermieristiche».

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Emanazione

Berna, il 20.10.2016



Dr. Bernhard Wegmüller
Presidente OdASanté



Peter Berger
Presidente ASCFS

La presente modifica è stata approvata.

Berna, il 9.11.2016

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Appendice 1: Repertorio delle fonti

Direttiva 2013/55/UE	Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
International Council of Nurses (ICN)	AFFARA, Fadwa A.; MADDEN STYLES, Margretta. <i>Manuel sur la réglementation des soins infirmiers: du principe au pouvoir.</i> 139 p., <i>Pour le Conseil International des infirmières</i> , 1993 www.icn.ch
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattia (LAMal) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c832_10.html
LFPPr	Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPPr) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412_10.html
NURSING data	NURSING data. Grobkonzept und Kodierungsrichtlinien, giugno 2006 www.sbk-asi.ch/nursingdata/it/index.htm
OFPr	Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412_101.html
OERic-SSS	Ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412_101_61.html
Rauner F.	Felix Rauner; <i>Praktisches Wissen und berufliche Handlungskompetenz</i> ; Bremen, ITB 2004; <i>ITB-Forschungsberichte</i> 14 / 2004
Sauter, D. et al. (2006)	Sauter Dorothea, Abderhalden Chris, Needham Ian, Wolf Stephan; <i>Lehrbuch Psychiatrische Pflege</i> , 2 ^a ed. ampliata 2006, ed. Hans Huber
SBK / ASI	<i>Normes de qualité pour les soins (standards de soins)</i> ; SBK / ASI Berna 2006
Spichiger, E. et al. (2006)	Spichiger Elisabeth et al.; <i>Professionelle Pflege – Entwicklung und Inhalte einer Definition</i> . In: <i>Pflege</i> 2006; 19:45 – 51; ed. Huber Berna

Appendice 2: Glossario

Campo professionale e contesto	Descrizione dei compiti professionali centrali, del loro posizionamento nell'ambiente professionale e degli attori che vi partecipano.
Ciclo di formazione durante l'impiego	In conformità all'articolo 4 capoverso 2 OERic-SSS, si esige un'attività professionale almeno al 50% per il ciclo di formazione durante l'impiego. Le candidate e i candidati beneficiano di un accompagnamento durante questa attività, che deve essere organizzata in maniera che le condizioni relative all'ambito di apprendimento Pratica professionale possano essere adempiute.
Equipe interprofessionale	Un'équipe composta da professionisti di diverse professioni che partecipano alle cure, alla terapia e all'assistenza dei pazienti.
Equipe intraprofessionale	Un'équipe composta da infermiere e infermieri (dipl. SSS o SUP).
Istituzione di cura	Un'istituzione di cura è un'unità organizzativa e amministrativa, ad es. un ospedale, una clinica psichiatrica, una casa per anziani o un'organizzazione di cure extraospedaliere.
Organo responsabile PQ	Il PQ ha un organo responsabile competente per il suo sviluppo, la sua applicazione, l'aggiornamento regolare e la sua diffusione. Possono essere degli organi responsabili le organizzazioni del mondo del lavoro, le associazioni professionali, ecc.
Pazienti	Per pazienti si intendono le persone che richiedono una prestazione di cura. A seconda del tipo di prestazione, può anche trattarsi di individui in buona salute che, in qualità di clienti, richiedono prestazioni di cura. I pazienti possono essere individui, gruppi, famiglie, comunità ecc.
Periodi di pratica	I periodi di pratica sono dei periodi di formazione durante i quali le studentesse e gli studenti sono inseriti nella pratica professionale; essi sono organizzati nel quadro del ciclo di formazione SSS. I periodi di pratica devono essere regolamentati da convenzioni che definiscono determinati obiettivi (orientati allo sviluppo delle competenze); le studentesse e gli studenti sono inquadrati da professionisti e sorvegliati da un operatore della formazione. Le aree di assegnazione e di attività corrispondono al livello di formazione delle studentesse e degli studenti. I requisiti che devono soddisfare le aziende per lo svolgimento della pratica sono stabiliti dagli operatori della formazione (cfr. art. 10 OERic-SSS).

Processo di cura	Il processo di cura è un processo sistematico di risoluzione dei problemi applicato dal personale curante nell'ambito dell'interazione con i pazienti e/o dei gruppi. Si tratta in questo contesto di analizzare e di identificare i bisogni di cura, di pianificare gli interventi infermieristici e di valutarne l'efficacia. Cfr. Sauter, D. et al. (2006) nel repertorio delle fonti
Procedura di qualifica	Per procedura di qualifica s'intende una procedura che permette di attestare le capacità, conoscenze, attitudini e competenze acquisite dalla studentessa / dallo studente durante la formazione. Le competenze professionali sono valutate con un esame globale, con un collegamento formale di esami parziali o con altre procedure di qualifica riconosciute dalla SEFRI. La procedura di qualifica conclusiva per i cicli di formazione delle scuole superiori consiste almeno in un lavoro di diploma o progetto orientato alla pratica e in prove orali e scritte. Le organizzazioni del mondo del lavoro partecipano per il tramite di esperti alle procedure di qualifica conclusive.
Processo lavorativi	I processi lavorativi sono dedotti dal campo professionale e dal contesto. Essi descrivono come devono essere eseguiti e gestiti i compiti professionali centrali.
Profilo professionale	Il profilo professionale comprende il campo professionale e il contesto, i processi lavorativi e le competenze professionali chiave.
Programma d'insegnamento	Il programma d'insegnamento applica il PQ nelle scuole superiori. Esso è stabilito dall'operatore della formazione e descrive i contenuti e le regole di un ciclo di formazione.
Studentessa / studente	Persona che segue il ciclo di formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS.

Modifiche del programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori «cure infermieristiche» del 20.10.2016

Nota a piè di pagina	Oggetto
2	<p>Il titolo viene ora scritto per intero sia al femminile che al maschile. Prima: „infermiera-e diplomata-o SSS"</p>
3	<p>Modifica della formulazione dell'introduzione (cap. 1.) per aggiornarne il contenuto e adeguarlo a quello di altre professioni sanitarie. Prima: «Il presente programma quadro (PQ) d'insegnamento per il ciclo di formazione dell'infermiera-e diplomata-o SSS contiene numerose innovazioni rispetto alle prescrizioni della legge precedente (CRS). Il processo di attuazione del PQ deve inoltre permettere di realizzare una formazione professionale moderna, di compiere un'indagine critica di quanto già esiste e di percorrere nuove vie. La legge federale sulla formazione professionale (LFPr) ha accolto il principio del partenariato dichiarandolo programma. Formulato esplicitamente all'articolo 1 della LFPr, tale principio condiziona e influenza l'intera formazione professionale. Il partenariato tra gli operatori della formazione e le aziende per lo svolgimento della pratica costituisce perciò il fondamento per i cicli di formazione innovativi di infermiera-e diplomata-o SSS. Il PQ serve come base per ulteriori regolamentazioni e accordi (quali convenzioni e contratti di formazione tra partner della formazione). Le responsabilità all'interno del partenariato devono essere regolamentate e avere carattere vincolante».</p>
7	<p>Illustrazione dell'attuale sistema di formazione della SEFRI al cap. 1.3. Prima: Il sistema di formazione dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)</p>
8	<p>Determinazione dell'attuale traduzione inglese del titolo professionale al cap. 1.4. Prima: «La traduzione inglese raccomandata per questo titolo è la seguente: Nurse with College of PET degree».</p>
17	<p>Prima: «Le competenze acquisite precedentemente possono essere prese in considerazione. In questo contesto, esistono le possibilità seguenti: Abbreviazioni individuali: gli operatori di formazione competenti decidono la loro politica in materia di riconoscimento degli acquisiti e della loro eventuale presa in considerazione Professioni della salute a livello terziario: gli operatori di formazione applicano una procedura standard per tenere conto delle competenze già acquisite durante l'esercizio di una professione sanitaria. Essi possono di conseguenza ridurre la durata della formazione. La presa in considerazione standardizzata di alcuni acquisiti in certe professioni della salute è regolamentata nell'appendice».</p>

-	<p>Soppressione di una norma riguardante il riconoscimento (cap. 3.4.) perché disciplinato dal diritto generale (OERic-SSS).</p> <p>Prima:</p> <p>«Il riconoscimento del certificato federale di capacità (CFC) dell'operatrice-operatore sociosanitaria-o (OSS) è regolamentato a due livelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le competenze sono riconosciute individualmente fino alla fine dei primi cicli di formazione dell'OSS organizzati secondo la nuova ordinanza di formazione (nel 2012). La regolamentazione di questi riconoscimenti è competenza dei cantoni. 2. Al termine delle prime formazioni OSS organizzate secondo la nuova ordinanza di formazione, il certificato federale di capacità di operatrice-operatore sociosanitaria-o sarà considerato come formazione nello stesso settore per il ciclo di formazione dell'infermiera-e diplomata-o SSS. Il numero di ore di formazione sarà fissato a quella data, tenendo conto delle basi legali svizzere e europee».
22	<p>Modifica della regolamentazione sull'organizzazione dei periodi di pratica (cap. 4.5.1)</p> <p>Prima:</p> <p>«Per garantire un largo orientamento al ciclo di formazione, almeno tre campi lavorativi delle cure (vedi Figura 3) devono essere coperti con periodi di pratica. Rimane tuttavia possibile formarsi in modo più approfondito in un campo lavorativo specifico, dato che al massimo due terzi di una formazione pratica possono essere svolti in campi lavorativi identici o simili (ad es.: approfondimento in un campo lavorativo somatico o psichiatrico o con delle-dei pazienti che si trovano nella stessa fase di vita o in un ambiente identico o simile)».</p>
23	<p>Modifica della formulazione (cap. 4.5.1).</p> <p>Prima:</p> <p>«Allo stesso modo, delle esperienze professionali devono essere fatte con delle-dei pazienti in tutte le fasi della vita».</p>
24	<p>Modifica della disposizione (cap. 4.5.1).</p> <p>Prima:</p> <p>«L'attestato dei periodi di pratica svolti è una parte del supplemento al diploma redatto dall'operatore di formazione».</p>
27	<p>Attuale direttiva dell'Unione Europea (cap. 4.8).</p> <p>Prima:</p> <p>Elementi richiesti secondo la direttiva 2005/36/CE</p>
-	<p>Appendice 1 - Repertorio delle fonti: aggiornamento del contenuto e soppressione delle voci non richiedono più una spiegazione.</p>
-	<p>Appendice 2 - Glossario: aggiornamento del contenuto e soppressione dei termini che non richiedono più una spiegazione</p>
-	<p>Soppressione appendice 3 sulla considerazione dei diplomi di livello I (niente più considerazione standardizzata delle competenze, bensì riduzione individuale dei tempi di formazione).</p> <p>Prima:</p> <p>«Titolari di un diploma di livello I (DL I) riconosciuto dal Croce Rossa Svizzera (CRS): per l'ottenimento del diploma di infermiera/infermiere ES, è richiesto il compimento di 1200 ore di formazione, ripartite in maniera uguale nei campi di formazione Scuola e Pratica professionale.</p> <p>Gli operatori di formazione competenti definiscono la loro politica in materia di riconoscimento degli acquisiti e la loro eventuale considerazione (secondo il cap. 3.3). In ogni caso deve essere rispettata la procedura regolare di qualifica».</p>